

**PRESCRIZIONE DELL'OBBLIGO DELLA LAUREA IN MEDICINA E CHIRURGIA
PER L'ESERCIZIO DELLA ODONTOIATRIA**

Legge 31 marzo 1912 n. 298
(G.U. 15 aprile 1912 n. 90)

VITTORIO EMANUELE III
Per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1

Chi vuole esercitare l'odontoiatria e la protesi dentaria deve essere munito del diploma di laurea in medicina e chirurgia.

Art. 2

Il ministero della pubblica istruzione provvederà ad istituire gradualmente, presso le facoltà mediche del Regno, corsi di odontoiatria e protesi dentaria da darsi per incarico, sentito il Consiglio superiore della pubblica istruzione.

Disposizioni transitorie

Art. 3

Coloro i quali, pur non essendo provvisti di regolare diploma, esercitano da non meno di otto anni, a partire, dalla maggiore età, personalmente e pubblicamente, odontoiatria e protesi dentaria, saranno ammessi entro un anno dalla promulgazione della presente legge a dare una prova di idoneità dinanzi a una commissione esaminatrice, secondo le norme che verranno stabilite di intesa fra i ministri dell'interno e della pubblica istruzione, e, conseguentemente, in base al certificato di idoneità conseguito, si intenderanno abilitati alla continuazione dello esercizio.

Varrà come titolo agli effetti sopradetti un certificato comprovante la frequenza per un triennio ai corsi di odontoiatria in Università nazionali o in scuole estere di carattere governativo o riconosciute dallo Stato.

La tassa di diploma per questa abilitazione sarà di L. 200.

Art. 4

Coloro che, d non meno di quindici anni, a partire dalla maggiore età, esercitano odontoiatria e protesi dentaria, pure pubblicamente e personalmente, potranno essere autorizzati a continuare l'esercizio stesso, sempre che la idoneità loro sia riconosciuta in base a titoli o documenti ritenuti sufficienti dalla commissione di cui all'art. 3, sentito il parere del Consiglio sanitario della rispettiva provincia. La tassa, di cui all'articolo precedente, dovrà essere pagata anche da coloro che sono contemplati dal presente articolo.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, si inserita nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 31 marzo 1912.

VITTORIO EMANUELE

Giolitti – Credaro

Visto, Il Guardasigilli: C. Finocchiaro – Aprile.